



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

AL PRESIDENTE della
REGIONE LAZIO
dr Nicola ZINGARETTI
e.mail: presidente@regione-lazio.it
gabinetto.giunta@regione.lazio.it

p.c.
dr Alessio D'AMATO
Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria
ass.sanita@regione.lazio.it

Egregio Presidente Zingaretti,

da fonti di stampa si apprende che sarebbe stata emanata un'Ordinanza presidenziale Regione Lazio avente a oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza COVID 19 nonché per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e per l'implementazione delle sedi vaccinali.

Più precisamente tra le misure opportunamente individuate con l'obiettivo di perseguire efficacemente la generale copertura vaccinale, sembra essere stata disciplinata anche quella che con la presente nota si intende fortemente stigmatizzare, che prevede presso le farmacie "oltre la vendita anche l'organizzazione di un servizio di somministrazione /inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità".

Riguardo detta previsione sembrerebbero "essere state sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle farmacie".

Non certamente, mi risulta, quelle dei medici, unici legittimati a porre in essere atti clinici sul paziente.

La FNOMCeO, ente pubblico sussidiario dello Stato, cui compete la rappresentanza esponenziale della Professione medica a tutela della salute dei cittadini, ritiene di non poter avallare un provvedimento, quale quello evidenziato, che contiene profili di illegittimità confliggendo con la norma vigente dell'articolo 102 del Testo Unico delle leggi sanitarie/34 che prevede il divieto di cumulo tra l'esercizio della farmacia con quello delle altre professioni sanitarie.

L'art. 102 dispone, infatti, che: "*Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie*".

Ai profili di illegittimità, si aggiungono elementi di criticità relativi alla specifica competenza professionale che riguardano il vero e proprio atto clinico di somministrazione dei vaccini, non ultime le recenti indicazioni delle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Giova sottolineare che la somministrazione prevede prioritariamente l'anamnesi, la valutazione dello stato di salute dell'individuo, la prescrizione, l'eventuale intervento cui è legittimato esclusivamente il medico nel caso si manifestino reazioni allergiche o altri effetti indesiderati.

Giova ribadire pure che unici titolari, legittimati per formazione e competenza professionale a porre in essere atti clinici sul paziente sono i medici, professionalmente competenti alla tutela della salute del paziente.

Non sembra secondario, inoltre, rammentare che proprio la presente situazione epidemica che ha visto l'impegno fino alle estreme conseguenze dei medici nel contrasto al virus, avrebbe richiesto una maggiore attenzione ai profili di sicurezza anche strutturali nella effettuazione dell'atto vaccinale. Tutte le strutture devono infatti possedere i requisiti fissati per legge, ottenendo la relativa autorizzazione, necessaria per l'effettuazione di atti clinici.

Egregio Presidente Zingaretti **chiedo quindi nelle more di una più puntuale definizione alla luce di quanto sopra illustrato che venga stralciato dalla suddetta ordinanza il punto 4 b) il punto 5 e il punto 6) .**

Al fine di un approfondimento che sembra non solo opportuno ma soprattutto urgente sono a **richiederLe ufficialmente di prendere in esame le istanze dei medici** al fine di di meglio chiarire la situazione consentendoLe di assumere le opportune iniziative a tutela della salute dei cittadini.

Con l'auspicio dell'accoglimento della presente istanza invio i più cordiali saluti

Filippo ANELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente